

**DOCUMENTO RICOGNITIVO DI VALUTAZIONE
DEI RISCHI STANDARD DA INTERFERENZE EX art.26
COMMA 3 – TER D.lgs. 81/2008 e s.m.i.**

**ID 2819 AFFIDAMENTO IN NOLEGGIO FULL SERVICE DI
SCANNER PROTOCOLLATORI PER IL SISTEMA DOCUMENTALE
DI INAIL ED. 2**

COMMITTENTE: (*non coincidente con il datore di lavoro*):
Direzione centrale Organizzazione Digitale

Direttore Centrale e
Datore di Lavoro

Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione

Ing. Paolo Guidelli

Ing. Paolo Fioretti

- Approvazione*
- Verbale di coordinamento*
- Piano di emergenza**

* Da compilarsi a cura del DL/RSPP della singola sede e del rappresentante dell'appaltante o eventuale subappaltatore locale

** Da fornirsi a cura del DL/RSPP delle Sedi interessate

1. PREMESSA

L'art. 26 del d.lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro) obbliga il Datore di Lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola Unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo, a redigere il "DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA (D.U.V.R.I.)" con l'obiettivo di:

- fornire informazioni dettagliate sui rischi specifici esistenti nella sede I.N.A.I.L. ove si svolge il servizio oggetto dell'appalto e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alle attività dell'I.N.A.I.L.,
- promuovere la cooperazione all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto, il coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori e lo scambio di informazioni reciproche in merito a tali misure,
- individuare i rischi da interferenza e le misure per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze.

Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (DUVRI) deve essere allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture e al verificarsi di modifiche significative del processo produttivo o della organizzazione del lavoro ai fini della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi.

Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento ai costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni.

Tali costi non sono soggetti a ribasso.

Nella Determinazione 5 marzo 2008, n. 3 l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, oggi ANAC, individua "l'interferenza" nella circostanza in cui si verifichi un contatto rischioso tra il personale del committente e quello dell'appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nello stesso luogo di lavoro/ambiente/territorio con contratti differenti.

A titolo esemplificativo si possono considerare interferenti i seguenti rischi:

- derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi;
- immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore;
- esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l'appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'appaltatore;
- derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente (che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata).

L'art. 26 comma 3-ter del d.lgs. 81/2008 disciplina che in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto.

Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali.

Viene utile ricordare, come specificato al comma 3-bis del d.lgs. 81/2008 che l'obbligo della redazione del D.U.V.R.I. non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI del d.lgs. 81/2008.

Considerato che la procedura in oggetto è finalizzata fornitura in noleggio in full service di n.1000 scanner protocollatori per il Sistema Documentale di INAIL installati presso 232 diversi edifici, utilizzati per l'espletamento dei compiti istituzionale del Inail, e che nel caso specifico il datore di lavoro non coincide con il committente (Direzione Centrale per l'Organizzazione Digitale – più brevemente DCOD), la DCOD è tenuta alla redazione del presente documento ricognitivo dei rischi.

Si precisa che sarà cura dell'Istituto, nelle persone dei diversi Datori di lavoro delle sedi interessate, integrare il predetto documento, all'atto della firma del Contratto/avvio delle attività, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra la documentazione di gara ed il relativo atto contrattuale.

In particolare, il presente documento, come previsto dall'art. 26, comma 3-ter del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., reca una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia di prestazioni oggetto della procedura di affidamento che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione dell'appalto.

Resta comunque onere del Fornitore elaborare, relativamente ai costi della sicurezza afferenti all'esercizio della propria attività, il documento di valutazione dei rischi e di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi all'attività svolta dallo stesso.

2. INFORMAZIONI CONTRATTO DI APPALTO

Contratto:	ID 2819 - AFFIDAMENTO IN NOLEGGIO FULL SERVICE DI SCANNER PROTOCOLLATORI PER IL SISTEMA DOCUMENTALE DI INAIL ED. 2
Gara n.:	ID 2819/2024
Durata del contratto:	60 mesi
Settore:	Edifici in uso all'Istituto Ateco 2007 - amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria
Unità Amministrativa	
Direzione:	Direzione Centrale per l'Organizzazione Digitale
Direttore:	Ing. Paolo Guidelli

DATORE DI LAVORO (non coincidente con il Committente)

Segue lista degli edifici/datori di lavoro interessati nella documentazione di gara

3. MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Nel seguito sono riportate le attività per le quali è possibile il rischio di interferenze tra i lavoratori del fornitore e i dipendenti dell'Istituto.

3.1 Consegna, installazione, configurazione delle Apparecchiature, affiancamento agli utenti

- trasporto e consegna (al piano) degli scanner protocollatori oggetto della fornitura, completi di tutti i loro cavi di connessione, cavi di alimentazione, software a corredo, documentazione tecnica, Materiali di consumo;
- installazione degli scanner, secondo le modalità proprie;
- configurazione degli scanner e del relativo software di gestione e verifica del loro corretto funzionamento;
- affiancamento all'utilizzatore dell'Apparecchiatura, da parte del personale tecnico, al fine di illustrare il corretto utilizzo e le specifiche funzioni dello scanner

3.2 Servizio di assistenza

Per gestire le attività di assistenza tecnica il Fornitore dovrà mettere a disposizione della Committente una struttura di call center operante tramite:

- un numero verde per ricevere le richieste di assistenza via “voce” e fax;
- un indirizzo di posta elettronica;
- un sito web dedicato e accessibile su internet (protetto da password).

3.3 Il servizio di manutenzione

L'assistenza tecnica necessaria per il funzionamento e per la risoluzione dei malfunzionamenti.

Manutenzione correttiva

Il Fornitore dovrà mantenere in perfetto stato di funzionamento le Apparecchiature oggetto del noleggio, provvedendo a fornire per ciascuna di esse e su richiesta dell'Amministrazione, il servizio di manutenzione correttiva, ponendo in essere ogni attività necessaria per il funzionamento e per la risoluzione dei malfunzionamenti per tutto il periodo della durata del noleggio a decorrere dalla Data di Avvio del medesimo.

Sono contemplate nel servizio di manutenzione correttiva anche le seguenti attività:

- la manutenzione ed eventuale sostituzione di parti usurate dell'involucro esterno degli scanner;
- la pulizia dei vetrini degli scanner, utilizzati per l'acquisizione documentale;

I servizi di manutenzione correttiva verranno svolti con le seguenti modalità:

- interventi on-site presso le diverse strutture dell'INAIL distribuite sul territorio, nel rispetto dei vincoli organizzativi (orari di apertura, chiusura, etc.) descritti al paragrafo relativo ai livelli di servizio.;
- interventi “in casa” del Fornitore con eventuale disinstallazione, trasporto e reinstallazione a carico del fornitore. Tali interventi si riferiscono, di norma, alle operazioni di manutenzione che il Fornitore, pur nel rispetto dei livelli di servizio previsti per la manutenzione stessa, preferisce effettuare presso i propri laboratori; in tal caso la Apparecchiatura interessata sarà sostituita da altra con le stesse caratteristiche o superiori;

I ticket saranno aperti tramite call center e il servizio di manutenzione correttiva dovrà essere svolto nel rispetto dei livelli di servizio di cui al par. 3.3 del capitolato tecnico.

Nel caso in cui l'entità della manutenzione da eseguire non consenta di ripristinare l'operatività dell'Apparecchiatura il Fornitore dovrà provvedere alla sostituzione dell'Apparecchiatura con una avente caratteristiche identiche o superiori a quella in stato di fermo, fino alla rimessa in funzione di questa ultima.

Manutenzione Preventiva

Il Fornitore che in sede di offerta tecnica abbia offerto il servizio aggiuntivo di manutenzione preventiva, sarà tenuto ad effettuare visite ispettive semestrali sulle Apparecchiature che prevedano:

- Ispezione generale: controllo visivo dell'integrità fisica dello scanner, verificando la presenza di eventuali danni o usura;

- pulizia: rimozione di polvere e detriti dalle parti interne ed esterne dello scanner per garantire un funzionamento ottimale;
- verifica delle connessioni: controllo e serraggio delle connessioni elettriche e dei cavi per prevenire malfunzionamenti;
- test di funzionamento: esecuzione di test di scansione per assicurarsi che lo scanner funzioni correttamente e che la qualità delle immagini sia ottimale;
- report di manutenzione: redazione di un report dettagliato delle attività svolte e delle condizioni dello scanner, con eventuali raccomandazioni per interventi futuri.

3.4 Servizio di disinstallazione

Attività necessarie quali, quelle relative al ritiro "al piano", imballaggio, asporto, trasporto, facchinaggio, ecc.

Sono di seguito indicate le principali interferenze standard e i lavoratori esposti che possono ragionevolmente prevedersi nell'esecuzione del servizio oggetto del presente affidamento.

Si precisa che il presente elenco è da ritenersi meramente esemplificativo e non necessariamente esaustivo in relazione alla valutazione dei possibili rischi da interferenze, pertanto l'Istituto e precisamente i Datori di Lavoro delle sedi interessate dallo svolgimento del servizio di manutenzione degli impianti summenzionati dovranno effettuare le opportune integrazioni e/o modifiche alla stessa considerando i rischi specifici presenti nei luoghi in cui verrà espletato il servizio affidato, individuando le misure atte ad eliminare o, quantomeno ridurre al minimo tali rischi da interferenza.

Fattori di Rischio	
Cadute dall'alto di personale e materiali/oggetti	POSSIBILE
Elettrico	POSSIBILE
Urti, collisioni, investimenti	POSSIBILE
Vibrazioni	
Rumore	POSSIBILE
Incendio	POSSIBILE
Radiazioni non ionizzanti	
Movimentazione manuale dei carichi	POSSIBILE
Esposizione ad agenti biologici	
Esposizione ad agenti cancerogeni/mutageni	POSSIBILE
Esposizione ad agenti chimici	POSSIBILE
Microclima	
Scivolamenti e cadute a livello	POSSIBILE
Contatti con organi in movimento, intralcio alle vie di fuga	POSSIBILE

	Fasi di lavoro	Lavoratori esposti
3.1 a	installazione degli scanner	Lavoratori* dell'appaltatrice/trasportatori
3.1 b	attivazione degli scanner e dell'eventuale software ausiliario di gestione e verifica del loro corretto funzionamento	Lavoratori della sede Lavoratori* dell'appaltatrice
3.2 a	interventi on-site presso le diverse strutture dell'INAIL	Lavoratori della sede Lavoratori* dell'appaltatrice
3.2 b	interventi "in casa" del fornitore con eventuale disinstallazione, trasporto	Lavoratori dell'appaltatrice/trasportatori
3.2c	reinstallazione a carico del fornitore	Lavoratori della sede Lavoratori* dell'appaltatrice/trasportatori
3.3 a	la manutenzione ed eventuale sostituzione di parti usurate dell'involucro esterno degli scanner	Lavoratori della sede Lavoratori dell'appaltatrice
3.3 b	la pulizia dei vetrini degli scanner	Lavoratori* dell'appaltatrice
3.3 c	sostituzione dei Roller Kit	Lavoratori* della sede Lavoratori dell'appaltatrice
3.4	ritiro "al piano", delle macchine e/o degli imballaggi, asporto, trasporto, facchinaggio, ecc.	Lavoratori della sede Lavoratori* dell'appaltatrice Trasportatori/addetti alla logistica/ditte di smaltimento imballi

* o di eventuali altre ditte incaricate delle attività

4. MODALITA' DI ATTUAZIONE DEL COORDINAMENTO E COOPERAZIONE

Il personale incaricato dal Datore di lavoro della sede interessata con l'assistenza del RSPP, ove necessario, effettuerà delle Verifiche per il controllo delle condizioni di sicurezza all'interno delle aree oggetto degli appalti di forniture e servizi. Nel caso in cui si riscontreranno delle Non Conformità (NC) sarà cura dell'appaltatore, con eventuale ausilio del Datore di lavoro della sede, porvi rimedio nei tempi e nelle modalità previste da quest'ultimo.

Se le richieste, formalizzate, verranno disattese sarà facoltà del Committente bloccare ogni attività a rischio fintanto che non vengano ripristinate le condizioni di sicurezza.

La collaborazione ed il coordinamento tra committente e appaltatore (art. 26, com. 2, d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.), oltre che mediante il presente documento iniziale, saranno operativamente effettuati attraverso:

- riunioni o comunicazioni in caso di insorgenza di problemi specifici urgenti (es. infortuni, specifiche situazioni di pericolo che vengano individuate nel corso dei lavori);

- riunioni preventive in caso di specifiche attività che comportano rischi da interferenza, non rientranti nell'ambito dei cantieri per cui deve essere applicato il titolo IV del d.lgs. n. 81/2008, non prevedibili a priori nel presente documento;
- riunioni o comunicazioni inerenti modifiche tecniche, organizzative e gestionali delle attività lavorative o delle procedure di emergenza (piano di emergenza);

A seguito delle riunioni di cui sopra, se necessario, si dovrà provvedere a modificare o integrare il DUVRI¹. Il gestore dovrà presentare le risultanze e accertarsi che siano state acquisite.

Per lo svolgimento delle attività di coordinamento e cooperazione il datore di lavoro dell'impresa affidataria, i dirigenti e i preposti devono essere in possesso di adeguata formazione (art. 97, com. 3 ter. d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.).

L'inizio dei lavori sarà subordinato alla prima riunione di coordinamento per la condivisione del presente documento che è parte integrante del contratto di fornitura e/o di servizi.

Tale riunione sarà documentata mediante la firma dell'approvazione (Allegato 1) del DUVRI, integrato secondo le decisioni adottate in sede di riunione e Verbale di riunione del gruppo di Coordinamento (Allegato 2).

Le imprese incaricate a qualsiasi titolo dell'esecuzione dell'appalto dovranno inviare il loro Datore di lavoro o un suo rappresentante con Delega di funzioni ai sensi dell'art 16 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i. per la riunione di cooperazione e coordinamento per la elaborazione del DUVRI come da comma, articolo 26 del d.lgs. 81/2008.

In particolare, e specificatamente il delegato si impegna a svolgere l'incarico conferitogli assolvendo i seguenti compiti.

O Fornire, se non precedentemente inviati, i nominativi con recapito delle figure sensibili ai fini dell'applicazione del D.lgs. 81/2008 (Datore di Lavoro, Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, Medico Competente, Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza) riportati all'interno del DVR;

o elenco del personale che opererà per conto della ditta appaltatrice nella struttura ed impegno a dotarlo di "tessera di riconoscimento" corredata di fotografia e contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro, come richiesto dall'art. 26 comma 8 del D.lgs. 81/2008;

o indicazione dei rischi che le lavorazioni, oggetto dell'appalto, introdurranno all'interno della sede Inail;

o elenco delle misure di prevenzione e protezione che adotterà, in funzione delle particolarità dell'ambiente in cui si svolgeranno le lavorazioni, per garantire la sicurezza e la salute del proprio personale.

1) Concordare in sede di riunione:

o le modalità operative all'interno della struttura, riguardanti ad esempio: l'accesso, le aree ed i locali assegnati al suo personale dipendente,

o Il/i responsabile/i al/ai quale/i riferirsi all'interno della struttura, date e tempistiche delle attività da eseguire e le eventuali misure di prevenzione e protezione necessarie per i rischi da interferenze.

Per l'assolvimento dell'incarico sono conferiti al delegato ampi poteri di iniziativa ed organizzazione e piena autonomia decisionale.

Il delegante si riserva la facoltà di revocare al delegato la presente delega in qualsiasi momento, con effetto immediato e senza obbligo di preavviso.

Il delegato può rassegnare le dimissioni con effetto immediato e senza obbligo di preavviso. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 16, comma 3, del D.lgs. 81/2008 e s.m.i. la delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite.

¹ Verificare i rischi che potrebbero sorgere dalle modifiche delle attività soggette a controllo di prevenzione incendi (centrale termica, gruppo elettrogeno, archivi, uffici, deposito di oli minerali, ecc.)

5. RISCHI DA INTERFERENZA

Di seguito sono indicati gli eventuali rischi ipotizzabili nelle aree degli stabili interessati, derivanti dalle attività dell'azienda committente e le misure preventive e protettive per prevenire i rischi derivanti dalle proprie attività lavorative.

Ambienti di lavoro			
Fase	Tipologia di rischio	Misure di prevenzione e protezione	Soggetto che deve attuare la misura
Tutte	viabilità interna ed esterna	Prima dell'esecuzione dei lavori occorre fornire ai lavoratori dell'Istituto (e delle Imprese appaltatrici presenti) idonee istruzioni circa le modalità di accesso e di fruizione dei percorsi e delle aree della sede interessate dagli interventi delle imprese (fornitore, trasportatori, ecc.).	Datore di lavoro INAIL
Tutte	dislivelli, ostacoli nelle aree di transito	Installare idonea segnaletica.	Datore di lavoro INAIL
Tutte	transito mezzi; investimento	Uniformarsi alle norme e disposizioni vigenti nel comprensorio che regolano e disciplinano il movimento, il controllo e l'accesso delle persone e dei mezzi, tenendo conto che le infrastrutture viabili sono condivise con altri mezzi per lo svolgimento di altre attività (mezzi aziendali, mezzi di altre Imprese, trasportatori ecc.). Procedere nell'area del comprensorio a passo d'uomo seguendo la segnaletica.	Imprese incaricate dell'esecuzione dell'appalto
Tutte	intralcio alle vie di fuga	Le attrezzature utilizzate durante le attività di manutenzione (scale, cassette degli attrezzi, ecc.) possono costituire potenziale intralcio alle vie di fuga in caso di situazioni di emergenza. Lasciare ordinati e puliti i locali; non lasciare materiali ingombranti lungo i normali percorsi pedonali.	Imprese incaricate dell'esecuzione dell'appalto
Tutte	cadute a livello e scivolamenti	È necessario contenere l'eventuale presenza di imballaggi, di liquidi e polveri sui pavimenti, anche causata da accidentali sversamenti di sostanze e Materiali ed eventualmente delimitando la zona interessata. È vietato lasciare incustoditi carrelli nei corridoi o nelle vie di transito.	Imprese incaricate dell'esecuzione dell'appalto

Macchine, Apparecchiature, Impianti			
Fase	Tipologia di rischio	Misure di prevenzione e protezione	Soggetto che deve attuare la misura
Tutte	elettrocuzione	Eseguire la regolare manutenzione degli impianti elettrici, secondo le vigenti prescrizioni normative.	Datore di lavoro INAIL
		Utilizzare componenti e apparecchi elettrici marcati CE ed in buono stato di conservazione. È consentito l'uso di prese domestiche se l'ambiente e l'attività non presentano rischi riferiti alla presenza di acqua, polveri ed urti; in caso contrario, si debbono utilizzare prese a spina di tipo industriale. L'Impresa deve verificare che la potenza di assorbimento dell'apparecchio sia compatibile con quella del quadro di allacciamento. I cavi debbono essere disposti lungo i muri in modo da non creare ulteriore pericolo di inciampo, protetti se e quando soggetti ad usura, colpi, impatti. È vietato lasciare cavi senza custodia.	Imprese incaricate dell'esecuzione dell'appalto
Tutte	incendio	Occorrerà evitare in particolare l'accumulo dei materiali combustibili e/o infiammabili, l'ostruzione delle vie d'esodo e l'uso di sorgenti di innesco e di fiamme libere.	Imprese incaricate dell'esecuzione dell'appalto
3.3 b e 3.3 c	agenti chimici inalazione di polveri	Deve essere ridotta al minimo l'emissione di polveri e/o aerosol, adottando procedure di lavoro che ne limitino la dispersione e/o l'accumulo negli ambienti di lavoro. L'operazione deve avvenire in assenza dei lavoratori della sede e delle altre imprese appaltatrici	Imprese incaricate dell'esecuzione dell'appalto
Tutte	tagli e abrasioni	Disporre che le attrezzature quali forbici, cutter, oggetti taglienti in genere, siano alloggiati all'interno di cassette.	Datore di lavoro INAIL
		Ai lavoratori delle Imprese è fatto divieto di effettuare sistemazioni improprie di attrezzi, oggetti o altro, che potrebbero essere urtati da parte di altri lavoratori afferenti ad altri Datori di Lavoro.	Imprese incaricate dell'esecuzione dell'appalto

6. MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE GENERALI

Nell'ambito delle misure di prevenzione e protezione generali, per le lavorazioni di cui al punto 3.2 si richiama la ditta affidataria alla necessità di dotarsi di personale specificatamente formato per gli interventi di Primo soccorso, Lotta antincendio e per la gestione delle emergenze oltre al rispetto delle regole di seguito elencate:

- esporre la tessera di riconoscimento corredata di fotografia contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro per tutto il tempo di permanenza in Istituto (ai sensi dell'art. 26, comma 8 D.lgs.81/08);
- indossare uniformi idonee all'espletamento del servizio;
- individuare, preventivamente, i percorsi di emergenza e le vie d'uscita;
- individuare i dispositivi di Protezione individuale ove siano prescritti;
- non ingombrare le vie di fuga con materiali e attrezzature;
- non occultare i presidi e la segnaletica di sicurezza con materiali e attrezzature;
- verificare il percorso per lo spostamento di arredi vari, suppellettili etc. in modo da non ingombrare le vie di transito del personale ed evitare urti e ribaltamenti accidentali;
- non operare su macchine, impianti e attrezzature se non autorizzati;
- evitare l'uso di cuffie o auricolari per l'ascolto della musica durante l'attività perché potrebbero impedire la corretta percezione dei segnali acustici di allarme in caso di emergenza (allarme antincendio, allarme evacuazione, cicalini dei mezzi e delle macchine, ecc.);
- non lasciare prodotti, attrezzature, etc., incustoditi, nelle zone di transito del personale, per evitare il ribaltamento accidentale di secchi, prodotti, che possano disperdere fluidi e/o essere di ostacolo e/o di inciampo;
- per quanto riguarda la segnaletica e le segnalazioni di sicurezza si rimanda ai contenuti dell'allegato XXIV del D.lgs. n.81/2008 e s.m.i.;
- la Ditta appaltatrice deve attenersi al piano di emergenza Inail e predisporre la propria struttura per la gestione delle emergenze come ivi dettagliato. Il Datore di Lavoro della sede Inail è tenuto ad addestrare il personale dell'Appaltatore alle procedure di emergenza previste per gli ambienti di lavoro Inail.

Interdizione e/o separazione delle aree di lavoro (area dell'unità operativa, del committente e delle aree degli appaltatori)

L'eventuale interdizione delle aree di lavoro interessate dalle forniture, e le relative modalità, saranno definite in sede di prima Riunione di Coordinamento alla quale ogni Fornitore ha l'obbligo a partecipare.

L'interdizione dovrà essere realizzata utilizzando idonee barriere di separazione.

Misure preventive e protettive richieste agli appaltatori

Per tutti gli interventi che saranno eseguiti in ambienti interdetti fisicamente (recinzioni), al fine di minimizzare/annullare le interferenze ed il disagio apportabile alla normale attività lavorativa degli impiegati, i rischi indotti dalla contemporanea presenza

di personale dell'INAIL e di altre società fornitrici saranno analizzati e valutati in occasione delle periodiche Riunioni di Coordinamento, qualora ricorrano gli estremi di una interferenza tra il Fornitore medesimo ed altre Imprese operanti nelle aree delle Sedi interessate.

Nel caso di interventi che comportino l'impossibilità dell'interdizione fisica, dovrà prevedersi una programmazione temporale al di fuori del normale orario di ufficio INAIL (orario 7:30-18:00), secondo le indicazioni e gli accordi che saranno presi con il Responsabile dell'esecuzione contrattuale dell'Istituto.

Le misure minime richieste agli appaltatori sono:

- Le maestranze dovranno eseguire tutte le lavorazioni in ambienti circoscritti o protetti, salvo eccezioni autorizzate scritte del Responsabile dell'esecuzione contrattuale;
- l'obbligo di utilizzare i previsti dispositivi di protezione funzione della mansione svolta, dei rischi specifici indotti dall'area in cui operano;
- il rispetto delle indicazioni di avvertimento, divieto, prescrizione, emergenza presenti, dei segnali acustici, lampeggianti e della segnaletica indicatrice dei percorsi;
- il rispetto, per quanto non specificamente indicato per la circolazione all'interno delle aree, delle regole del Codice della Strada;
- attenersi alle indicazioni del personale incaricato dal Datore di lavoro per ogni operazione non pianificata;
- presentarsi in condizioni psico-fisiche idonee (ovvero non aver assunto bevande alcoliche e/o sostanze stupefacenti) e mantenerle durante il periodo di permanenza all'interno dell'unità operativa;
- limitare la permanenza presso l'area di competenza assegnata per il tempo strettamente necessario ad effettuare le relative operazioni;
- accertarsi che durante lo svolgimento dell'attività nell'area di lavoro assegnata sia presente solo personale autorizzato;
- leggere attentamente, ed eventualmente applicare per quanto di competenza, il Piano di Emergenza e di Evacuazione fornito in copia dal Datore di lavoro della sede interessata alle lavorazioni.

Sistemi di autorizzazione e di controllo (permessi di lavoro ecc.)

In funzione della complessità degli appalti saranno, eventualmente, predisposti dei sistemi di autorizzazione al lavoro le cui modalità saranno illustrate in sede di riunione di coordinamento.

7. STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA²

La descrizione delle voci e dei costi è stata stimata considerando le interferenze causate dalle attività della azienda appaltatrice considerando le possibili durate e ricorrenze, per la durata del contratto e basata su costi standard.

Tali voci comprendono anche la manutenzione, sostituzione in caso di deterioramento l'ammortamento e quant'altro necessario.

A seguito della ricognizione per l'individuazione e valutazione dei rischi da interferenza per i servizi previsti nelle sedi sono state previste principalmente misure di tipo organizzativo per eliminare o ridurre i rischi.

Categoria d'intervento	Descrizione	U.M.	Quantità	Costo unitario	Totale €
Procedure di sicurezza e coordinamento	Presenza responsabile impresa alla riunione di coordinamento e del preposto sul luogo durante l'esecuzione degli interventi	h	464*	€50,00	€23.200,00
Apprestamenti			Nessuno previsto		
Totale generale				€23.200,00	

* il numero delle ore di coordinamento è fissato in 2 per ciascuna delle sedi dove siano destinati gli scanner, in precedenza installati con il contratto 2081.

8. AGGIORNAMENTO DEL DUVRI

Il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza delle lavorazioni va adeguato in funzione dell'evoluzione dei servizi e delle forniture (art. 26, comma 3, d.lgs. n.81/2008 e s.m.i). La circolare del Ministero del lavoro e della Previdenza sociale del 14 novembre 2007 n. 24 ha specificato, a tal riguardo, che la valutazione dei rischi effettuata prima dell'espletamento dell'appalto deve essere necessariamente aggiornata in caso di situazioni mutate, quali l'intervento di subappalti, di forniture e posa in opera o nel caso di affidamento a lavoratori autonomi, tenendo dunque conto dell'evoluzione dei lavori.

L'impresa appaltatrice, nella comunicazione dei rischi specifici connessi alla propria attività, potrà presentare proposte di integrazione al DUVRI, ove dovesse ritenere di poter meglio garantire la sicurezza del lavoro, sulla base della propria esperienza.

² Il numero di sedi considerate ai fini del DUVRI è pari a 232, sulla base delle informazioni del precedente appalto.

Qualora, poi, durante lo svolgimento del servizio o della fornitura, si rendesse necessario apportare varianti al contratto di appalto, del quale il presente documento forma allegato, ovvero in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo, il committente provvederà ad aggiornare il documento ed eventualmente i relativi costi della sicurezza.

Il DUVRI dovrà, inoltre, revisionato in seguito a modifiche tecniche, organizzative o procedurali tali da introdurre nuovi rischi nell'ambiente di lavoro.

I datori di lavoro delle ditte appaltatrici e/o i lavoratori autonomi sono perciò obbligati a comunicare al RSPP dell'impresa committente eventuali modifiche nella loro organizzazione del lavoro come ad esempio:

- introduzione di nuove attrezzature di lavoro e/o sostanze-preparati;
- variazione significativa delle mansioni di lavoro;
- variazione significativa delle procedure di lavoro;
- variazione dei turni lavorativi.

Dovranno essere valutate anche le eventuali ricadute tecnico-impiantistiche, procedurali ed organizzative conseguenti le modifiche sulle parti impiantistiche e sull'organizzazione.

La revisione del documento segue lo stesso iter specificato per la sua emissione. Il documento aggiornato va allegato al presente DUVRI e ne segue le sorti ai fini della conservazione e della consultazione di cui in Premessa.



Allegato 1

DUVRI - APPROVAZIONE

Con l'apposizione della firma nello spazio sottostante l'impresa appaltatrice dichiara di essere a conoscenza del contenuto del presente DUVRI e di accettarlo integralmente, divenendone responsabile per l'attuazione della parte di competenza. Dichiara, altresì, di aver ottemperato al pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali ed assicurativi dei propri dipendenti (art. 26, com. 4, d.lgs. n.81/2008 e s.m.i.). Il Datore di Lavoro della Sede di e il Rappresentante della Società accettano di rispettare il presente documento e si impegnano a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro così come stabilite nel presente DUVRI, a coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente e ad adeguare il documento in funzione dell'evoluzione dei lavori.

Si evidenzia che, qualora la Società dovesse attivare contratti di subappalto per la fornitura in oggetto, dovrà essa stessa rendere noto le disposizioni riportate nel documento ai diversi subappaltatori ed obbligarli al rispetto di quanto previsto nel D.U.V.R.I. sottoscritto così come disciplinato dall'art.26 d.lgs. n.81/2008 e s.m.i.

Il Datore di Lavoro

Il Responsabile S.P.P.

Per l'Impresa appaltatrice

Località, data



Allegato 2

Verbale di coordinamento

Impresa

Oggetto del contratto

Il sig. in qualità di Datore di Lavoro della Sede e l'incaricato dell'Impresa, nella persona del sig. in data hanno effettuato un sopralluogo ed una riunione di coordinamento per l'esecuzione in sicurezza dei servizi in oggetto.

L'incaricato dell'Impresa dichiara:

- di aver preso visione dei locali luogo di esecuzione dei servizi e di essere a conoscenza dei rischi specifici e delle relative limitazioni (precauzioni, divieti, prescrizioni ecc.);
- di aver ricevuto adeguate informazioni sulle misure di prevenzione e protezione adottate dalla Sede di
- di essere a conoscenza dei pericoli derivanti dall'operare all'esterno delle aree oggetto dei lavori;
- di impegnarsi ad informare e formare i propri dipendenti dei rischi presenti sollevando INAIL dagli obblighi previsti a riguardo;
- di conoscere le misure di emergenza adottate dalla struttura e di quelle da adottare in relazione alla propria attività;
- di osservare e far osservare al proprio personale, durante l'esecuzione dei servizi, la vigente normativa riguardante la sicurezza sul lavoro ed ogni altra misura che si rendesse necessaria;
- di fornire indicazioni su eventuali rischi attuati nei confronti dei lavoratori esterni dell'Impresa stessa.

Impegni di coordinamento

1. Per qualsiasi integrazione, modifica ed ulteriore necessità di coordinamento o di informazione, l'Impresa può contattare i nominativi indicati dal Datore di lavoro
2. In caso di rischi di interferenza tra i servizi resi delle diverse imprese, le parti si impegnano a scambiare esaustive informazioni sui rischi presenti contattando il Servizio di Prevenzione e Protezione della Sede INAIL di al fine di redigere un documento di valutazione del rischio specifico contenente le misure da adottare per ridurre i rischi.
3. In caso di infortunio sul lavoro, l'Impresa comunicherà tempestivamente al Datore di Lavoro della Sede INAIL con il quale dovrà verbalizzare l'accaduto.

Il Datore di Lavoro

Il Responsabile S.P.P.

Per l'Impresa appaltatrice

Località, data